



COMUNE di GRAGNANO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 21.02.2021

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

RICHIAMATI i DD.P.C.M., le Ordinanze ministeriali e quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania già emanati in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 9 dell'8 febbraio 2021, le cui motivazioni abbiansi qui per ripetute e trascritte;

PRESO ATTO del rapporto settimanale dell'Unità di crisi Regionale - Emergenza Epidemiologica da COVID 2019 - riferito alla settimana che va dall' 8 febbraio 2019 al 14 febbraio 2019 che attribuisce al Comune di Gragnano il dato di 468,42 quale percentuale di incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti (percentuale Regionale pari a 166,13) e l'ulteriore dato del 15,23 quale percentuale di nuovi positivi a 7 giorni (percentuale Regionale pari al 9,31);

CONSIDERATO che le percentuali appena riferite risultano assai superiori a quelle divulgate dall' Unità di Crisi Regione Campania e relative alla settimana precedente (169,72 su 159,69 percentuale di incidenza e 9,23% su 9,72% percentuale di nuovi positivi) dimostrando un inquietante aggravamento della situazione epidemiologica sul nostro territorio.

TENUTO CONTO che allo stato, dai dati estratti dalla piattaforma Soresa Regione Campania e da quelli assunti attraverso le comunicazioni AslNa3SUD, dipartimento di prevenzione, gli attuali positivi sul nostro territorio sono 324 al 20 febbraio 2021 (250 in più rispetto ad un mese fa) aggravando ancor di più gli indicatori sopra rappresentati ;

CONSIDERATO ANCORA che le valutazioni espresse dal responsabile della Unità Operativa Prevenzione Collettiva Ambito 5 ASL Napoli 3 Sud Unita in occasione della comunicazione di contagi avvenuti in ambito scolastico hanno portato, nella scorsa settimana all'adozione di provvedimenti di chiusura di un intero istituto scolastico e di alcune classi di altri plessi per alcuni focolai Covid, appalesando quindi un forte interessamento della platea scolastica;

VISTA l'ordinanza del ministero della salute del 19 febbraio 2021 con la quale la Campania è stata inserita nella zona arancione;

ASCOLTATI i Dirigenti Scolastici che, anche in relazione alle scuole primarie, confermano una crescita esponenziale dei casi positivi tra alunni e personale scolastico,

CONSIDERATO che, nel rilevato contesto di aumento dei contagi, la ripresa delle attività scolastiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado costituisce grave rischio di diffusione del contagio

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale “[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante “Interventi d'urgenza”, dispone “[...] In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID-19, per il periodo intercorrente **da lunedì 22 febbraio 2021 e fino a domenica 28 febbraio 2021**:

- **la proroga della sospensione** delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado ;
- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

INFORMA I CITTADINI

- che in data 19 febbraio 2021 il Ministro della Salute ha emesso Ordinanza avente ad oggetto: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise;
- Per effetto di tanto assumono efficacia da oggi 21 febbraio 2021 tutte le misure di prevenzione indicate dai DDCPM ed in particolare quelli del 3 novembre 2020 e 14 gennaio 2021 che impongono nelle regioni inserite in zona arancione le seguenti restrizioni:
- a) **Spostamenti tra Regioni**: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo quando motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei casi in cui questa è prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza nonché il transito nelle zone arancioni qualora sia necessario per raggiungere le zone gialle o comunque qualora sia necessario per effettuare spostamenti comunque consentiti.
- b) **Spostamenti tra Comuni**: è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si abita, salvo che per comprovate esigenze lavorative o di studio, situazioni di necessità e motivi di salute o ancora per svolgere attività o usufruire di servizi che non siano sospesi e che non siano disponibili in tale comune.
- c) **Spostamenti all'interno del Comune**: è consentito lo spostamento all'interno dello stesso comune dalle ore 5 fino alle ore 22. Dalle ore 22 alle ore 5, è vietato spostarsi salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Per quanto riguarda le visite presso le abitazioni private di parenti o amici, lo spostamento è consentito nel rispetto delle seguenti regole:

- è consentito un solo spostamento al giorno;
- lo spostamento può avvenire verso una sola abitazione privata, ubicata nel medesimo comune di chi si sposta;
- lo spostamento deve avvenire in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00;
- lo spostamento può interessare soltanto due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione;
- per il calcolo del limite delle due persone, non si contano i minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- **D) Bar e ristoranti**
- Le attività bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono sospese, tranne che per il servizio:
- con asporto, che resta consentito dalle ore 5 alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale;
- con consegna a domicilio, che resta consentito senza limiti di orario.

che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021, nonché le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a rispettare le disposizioni vigenti anti - Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città, nonché alla Polizia Locale e alle FF.OO. affinché provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento sarà sanzionato come per legge.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le FF.OO., al dirigente del settore Polizia Locale;

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Città di Gragnano, 21.02.2021



IL SINDACO

Dott. Paolo Cimmino